

Giochi, la partita decisa in questura

IMPOSTE E TASSE

Di Marilisa Bombi

Circolare Monopoli sulle videolotterie

Stato batte Comune uno a zero. Con le VLT l'Amministrazione dei monopoli mette in un angolo i comuni, perché in materia di gioco la partita la decidono le questure. Con circolare del 16 giugno scorso, diretta a concessionari e uffici territoriali, l'Amministrazione dei monopoli dà le dritte per l'apertura delle sale cosiddette «dedicate» ad accogliere gli apparecchi da intrattenimento previsti dal comma 6, lettera b) dell'articolo 110 Tulp, in altre parole, le videolotterie, ma nel precisare che la competenza al rilascio della licenza ai sensi dell'art. 88 Tulps è la Questura, **omette di prendere in considerazione le complesse problematiche di natura edilizia ed urbanistica che sottostanno all'esercizio di questo tipo di attività.** Basta scorrere, infatti, una qualsiasi rassegna di giurisprudenza per rendersi conto di quanto ai sindaci stiano strette le misure pro-gioco che sono state emanate in questi ultimi anni e che hanno aumentato la diffusione delle sale giochi. È recente la notizia che un comune della riviera del Garda ha modificato il Prg per impedire l'apertura di una sala Bingo in quanto incompatibile con la residenza, avallato dal Consiglio di Stato (decisione 8 giugno 2010 n. 3589). Non solo, ma il Centro tutela consumatori utenti di Bolzano ha chiesto aiuto all'Antitrust. Insomma, se da un lato lo Stato crea i presupposti per aumentare l'offerta di gioco, dall'altro i Sindaci frenano. **Con le ultime novità in materia di apertura di sale-VLT i nodi rischiano, oggi, di venire al pettine; ciò in quanto il procedimento di rilascio delle autorizzazioni previste dall'art. 88 del Tulps non presuppone alcuna verifica di compatibilità urbanistica, ma soltanto edilizia.** Ciò è giustificato dal fatto che l'attuale Tulps ha più di settant'anni ed è stato scritto quando i beni giuridici da tutelare erano certamente diversi ed il concetto di urbanistica non era stato neppure ancora elaborato. Oggi che invece è l'urbanistica a ponderare gli interessi contrapposti e il Comune a stabilire l'uso del territorio in relazione alle funzioni ammesse, le disposizioni vanno riconsiderate. Del resto, una soluzione potrebbe essere quella di istituire specificatamente la destinazione d'uso di «sala gioco» attraverso una modifica al decreto del 22 febbraio 2010 con il quale sono stati individuati gli ambienti dedicati e fissato il numero massimo di apparecchi installabili.



(AGICOSLOT-JAMMA) - Roma, 20 maggio 2010 - Ore 17,43 - VLT:
APPARECCHI COMMA 6/B O "SOLO" VIDEOTERMINALI? UNA
DEFINIZIONE IMPORTANTE CHE FARA' LA DIFFERENZA

Non è ancora partito e già fa discutere molto. Stiamo parlando di Vlt o Videolottery, settore che vedrà la luce in Italia nei prossimi mesi ma che sta creando dubbi tra gli addetti. Secondo esponenti del segmento interpellate da Agicoslotjamma, è ancora irrisolto il problema dell'applicazione o meno dell'88 Tulps alle Vlt. Se, infatti, le Videolottery vengono considerate apparecchi comma 6/b, dovrebbero già essere autorizzabili tramite l'articolo 86 del Tulps, senza bisogno di ulteriori decreti o modifiche dell'articolo 88. Ecco infatti il testo dell'art. 86 del Tulps:

"Capo II - Degli esercizi pubblici

86. Non possono esercitarsi, senza licenza del Questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcoliche, né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, ovvero locali di stallaggio e simili.

La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci.

Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria:

- a) per l'attività di produzione o di importazione;
- b) per l'attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta;
- c) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all'articolo 88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati."

Pertanto, se le Vlt vengono considerate apparecchi comma 6/b, rientrano nella categoria degli "apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, commi 6 e 7". Ma se, invece, dovessero essere considerate "sistemi di gioco costituiti dal controllo remoto del gioco attraverso videoterminali" - come se create ex-novo - secondo quanto riportato sia nel decreto Abruzzo (art. 12 comma 1, lettera l, convertito nella legge del 24 giugno 2009, n. 77) che nel cosiddetto decreto "Anticrisi" (legge del 3 agosto 2009, n. 102, articolo 21) allora potrebbero essere considerate gioco d'azzardo, e di fatto illegali perché incorrerebbero nei divieti stabiliti dai commi 4 e 5 del 110 Tulps. Ecco, infatti, il testo dei due commi:

"Comma 4. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.

Comma 5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le

macchine vidimetriche per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui al comma 6."

agicoslotjamma - 20/05/2010 - sb

>> 2010-06-18 12:29 im
AGICOS - JAMMA

VLT: SALVATORE BARBIERI (PRES. ASCOB) "INSTALLAZIONE VLT LEGATA ALLA DISCREZIONALITA' DEL FUNZIONARIO PREPOSTO AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE DI POLIZIA"

Come noto, l'AAMS ha comunicato in una nota che per l'apertura di una sala dedicata ai sistemi di gioco VLT la licenza prevista è da intendersi efficace solo a seguito del rilascio ai titolari degli esercizi di apposita concessione per l'esercizio e la raccolta di tali giochi da parte di AAMS. Sulla base di quanto emerso da specifici incontri di responsabili AAMS con il Ministero dell'Interno, deriva che i soggetti interessati all'apertura di una sala nella quale installare apparecchi VLT potranno presentare, presso i competenti uffici, la richiesta dell'autorizzazione di polizia di cui all'articolo 88 del T.U.L.P.S. sulla base dell'esistenza di un rapporto contrattuale con uno dei dieci concessionari della rete telematica per la gestione degli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110 del T.U.L.P.S. Cioè semplicemente presentando, in allegato alla richiesta di rilascio dell'autorizzazione di polizia, copia del relativo contratto con il concessionario di rete. "Da quanto comunicato emerge chiaramente che gli apparecchi VLT potranno essere installati in ogni parte della penisola italiana" afferma in proposito Salvatore Barbieri, presidente ASCOB. Così "tutto viene lasciato alla discrezionalità del funzionario preposto. Quelli in questione sono apparecchi che possono distribuire premi fino a 500.000 euro e che necessitano di ambienti dotati di particolari misure di sicurezza. Ricordo anche i problemi di ordine pubblico che, giustamente, ci sono stati segnalati e ai quali ci è stato chiesto di trovare soluzioni quando abbiamo aperto le prime sale bingo nelle città italiane, ricordo a tutti che nessuna sala bingo ha mai distribuito premi dell'ordine di grandezza che distribuiranno le sale per VLT e ricordo, infine, che se oggi occorre l'intervento le Forze di Polizia spesso troviamo commissariati a corto di personale o di mezzi. Sulla base di queste informazioni - sostiene fermamente Barbieri - come è possibile e, allo stesso tempo, responsabile disporre l'apertura incondizionata di sale per VLT in ogni zona d'Italia? Faremo del tutto – dichiara ancora Barbieri – per portare all'attenzione della politica e dell'opinione pubblica le volontà espresse con questa ultima dichiarazione di AAMS e del Ministero degli Interni".

>> 2010-06-17 12:44
gr, im

VLT: PER APRIRE SALE IN CUI INSTALLARE

VIDEOLOTTERIE, "NECESSARIA LICENZA P.S. SULLA BASE DI UN RAPPORTO CONTRATTUALE CON UN CONCESSIONARIO DI RETE"

I soggetti interessati all'apertura di una sala nella quale installare le VLT potranno presentare, presso i competenti uffici, la richiesta dell'autorizzazione di polizia di cui all'articolo 88 del T.U.L.P.S. - licenza di pubblica sicurezza - sulla base dell'esistenza di un rapporto contrattuale con uno dei dieci concessionari della rete telematica per la gestione degli apparecchi da intrattenimento. Secondo quanto rende noto AAMS, infatti, dalla lettura congiunta del nuovo comma 2-ter e 2-quater del cosiddetto DL Incentivi - approvato dal Parlamento a maggio, in vigore dal 26 maggio scorso - con quanto disposto dall'articolo 88 del T.U.L.P.S. che prevede il rilascio della licenza esclusivamente a: *"...soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione.."*, e sulla base di quanto emerso da specifici incontri con il Ministero dell'Interno, deriva che i soggetti interessati all'apertura di una sala nella quale installare vlt dovranno, appunto, presentare la richiesta dell'autorizzazione di polizia di cui all'articolo 88 del T.U.L.P.S. sulla base dell'esistenza di un rapporto contrattuale con uno dei dieci concessionari di rete. "Tale presupposto - fa sapere ancora AAMS - potrà essere asseverato documentalmente presentando, in allegato alla richiesta di rilascio dell'autorizzazione di polizia, copia del relativo contratto con il concessionario di rete. Resta chiaro, alla luce di quanto detto, che la licenza di cui all'articolo 88 del T.U.L.P.S., ove rilasciata, acquista efficacia esclusivamente quando si verifichi l'ugualmente necessaria autorizzazione all'installazione". Come si ricorderà, infatti, l'articolo 2-quater del decreto incentivi stabilisce che "la licenza di cui all'articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e` richiesta altresì per la gestione delle sale ove si installano gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b)" di suddetto testo unico. Le videolottery, pertanto. (segue)

VLT: CHI E' GIA' IN POSSESSO DELLA LICENZA EX 86, POTRA' OTTENERE LA LICENZA EX 88 TULPS (2)

Sulle location di installazione dei nuovi videoterminali, AAMS chiarisce che "per quanto concerne le sale bingo nonché, le sale deputate alla raccolta delle scommesse tali

tipologie, per l'esercizio della propria attività, devono essere già munite di un'autorizzazione ex articolo 88 del T.U.L.P.S.. Come da intese intercorse - fa sapere ancora - tali tipologie di sala potranno beneficiare del rilascio dell'autorizzazione stessa subordinatamente all'effettuazione dei sopralluoghi ad opera delle questure di competenza. L'autorizzazione di cui all'articolo 88 del T.U.L.P.S. - pubblica sicurezza - potrà essere ottenuta con riferimento alle sale pubbliche da gioco (allestite specificamente per lo svolgimento del gioco lecito prevedendo un'area separata per i giochi riservati ai minori) cui sia stata rilasciata, (...) l'autorizzazione di cui all'articolo 86 del T.U.L.P.S.," ma "subordinatamente all'effettuazione dei sopralluoghi ad opera delle questure di competenza. Diversamente per le sale che esercitino la propria attività in virtù di dichiarazione iniziale cui non ha fatto seguito il rilascio formale della licenza in parola, per le quali si ritiene che le procedure relative all'acquisizione della licenza ex articolo 88 debba essere attivata nella sua completezza". Pertanto chi possiede la licenza 86 TULPS, potrà ottenere - purchè abbia superato le verifiche dovute - anche l'88. Le sale che avevano presentato la richiesta per l'86 TULPS, ma non ne hanno ottenuto rilascio formale, dovranno attivare la procedura per richiedere l'88 "nella sua completezza". Infine gli esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S, "seguiranno il normale iter per l'ottenimento dell'autorizzazione con i tempi necessari all'asseveramento dei requisiti". In relazione a tanto visti i tempi necessari per l'ottenimento dell'autorizzazione, "si ravvisa la necessità che i concessionari di rete si adoperino per l'avvio delle attività necessarie all'istruzione delle richieste di autorizzazione presso gli Uffici competenti, indipendentemente dallo stato di avanzamento del collaudo dei propri sistemi di gioco e quindi dall'effettiva possibilità di raccogliere gioco presso le sale". (fine)